*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 124° — Numero 83

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 25 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

| *Invio giornaliero* | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|
| | — | — |
| N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg. | L. **1.000** | **1.000** |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | » **1.000** | **1.000** |
| Spese per imballaggio e spedizione | » **1.400** | **1.700** |
| Maggiorazione per diritto di raccomandata | » **1.000** | **1.300** |
| *Invio settimanale* | | |
| N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna | L. **6.000** | **6.000** |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | » **1.000** | **1.000** |
| Spese per imballaggio e spedizione | » **1.400** | **1.700** |
| Maggiorazione per diritto di raccomandata | » **1.000** | **1.300** |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



*DECRETI MINISTERIALI*

Ministero degli affari esteri



Ministero del lavoro e della previdenza sociale



Ministero dell'agricoltura e delle foreste

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1983.

**Modificazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974 nella parte relativa alla destinazione dei proventi delle tasse portuali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, numero 117;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di consentire la destinazione dei proventi delle tasse portuali anche al ripianamento delle perdite di esercizio degli enti di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, e così sostituito:

« I proventi derivanti dalla applicazione dell'art. 2 del presente decreto, così come rivalutati dall'art. 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono devoluti interamente, ovvero per la parte eccedente le aliquote di cui al capo 3° del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, all'Ente autonomo del porto di Palermo, all'Ente autonomo del porto di Savona, al Consorzio autonomo del porto di Genova, al Provveditorato al porto di Venezia, all'Ente autonomo del porto di Trieste, al Consorzio per il porto di Civitavecchia e al Consorzio autonomo del porto di Napoli per le merci sbarcate e imbarcate nei rispettivi porti, e sono destinati al ripianamento dei disavanzi di gestione dei rispettivi bilanci fino al 31 dicembre 1983 e, inoltre, alla realizzazione di nuove opere portuali e al potenziamento delle attrezzature e degli impianti, operati anche attraverso accensioni di mutui da approvarsi dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro e, nei casi prescritti, con quello dei lavori pubblici ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1983

PERTINI

DI GIESI — FORTE — GORIA — BODRATO

(1814)

## DECRETI MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 gennaio 1983.

**Modificazione alla denominazione della rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata di Dacca.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1972, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216, del 21 agosto 1972, con il quale veniva istituita una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Dacca (Bangladesh);

Considerato che a seguito della variazione della denominazione ufficiale della capitale della Repubblica popolare del Bangladesh da Dacca in Dhaka si rende necessario mutare anche la denominazione della ambasciata d'Italia nel Bangladesh;

Decreta:

La rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Dacca viene denominata ambasciata in Dhaka (Bangladesh).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1983

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *febbraio* 1983
*Registro n.* 3 *Esteri, foglio n.* 252

**(1756)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1983.

**Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e dei punti di contingenza ai fini della applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la perequazione delle pensioni in corso d'anno;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 5474 in data 8 marzo 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione delle pensioni a decorrere dal 1° aprile 1983;

Decreta:

Per gli effetti di cui alle disposizioni dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la variazione dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra il periodo agosto 1982-ottobre 1982 ed il periodo maggio 1982-luglio 1982, è risultata pari a + 3,9 per cento, e la quota aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 13, per il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 1910, è risultata pari a L. 24.830 mensili.

Roma, addì 16 marzo 1983

*Il Ministro*
*del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

**(1894)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 1983.

**Analisi dei campioni prelevati dal reparto operativo centrale e dal nucleo dei carabinieri operanti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione del predetto regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale, tra l'altro, sono stati incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi l'istituto sperimentale agronomico di Bari per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto e la sezione di Modena del medesimo istituto per le province di Mantova, Modena, Parma e Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1972, registro n. 27, foglio n. 333, con il quale l'istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige è stato incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nelle province di Belluno, Bolzano e Trento;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1982 con il quale è stato istituito — presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — il nucleo carabinieri per la prevenzione delle infrazioni ai regolamenti e dei reati di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, nonché per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1982, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione X, un reparto operativo centrale con compiti di coordinamento e di collegamento con istituti incaricati della vigilanza per la prevenzione e per la repressione delle frodi riguardanti la preparazione ed il commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1974, registro n. 16, foglio n. 52, con il quale l'Istituto nazionale della nutrizione di Roma è stato incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nelle province del Lazio, nonché di effettuare analisi su campioni prelevati fuori della circoscrizione di propria competenza, in base a disposizioni impartite dagli organi centrali del servizio;

Considerato che lo svolgimento anche contemporaneo di più azioni, condotte dal predetto reparto operativo e dal nucleo carabinieri può comportare un notevole prelevamento di campioni da sottoporre, poi, a determinazioni analitiche, da effettuare con ogni possibile sollecitudine;

Considerato che l'istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, l'istituto sperimentale agronomico di Bari e la sezione di Modena del medesimo istituto risultano in condizione di svolgere tempestivamente le analisi dei campioni prelevati e ad essi inviati dal reparto operativo e dal nucleo carabinieri;

Decreta:

Fermo restando il disposto di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1974 citato nella premessa, le analisi dei campioni prelevati dal reparto operativo centrale e dal nucleo carabinieri, istituiti con decreti ministeriali 17 settembre 1982 e 1° marzo 1982, sono eseguite anche:

dall'istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige - S.R.F. per tutti i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario;

dall'istituto sperimentale agronomico di Bari - S.R.F. per i vini, gli olii e le paste alimentari;

dall'istituto sperimentale agronomico di Bari - sezione di Modena - S.R.F. per i vini, i concimi, i mangimi ed il burro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1983

*Il Ministro*: MANNINO

**(1819)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1983.

**Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1983 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita

al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 500 (cinquecento) per la scheda modello 740 con relativa busta;

in L. 300 (trecento) per la scheda modello 770 con relativa busta;

in L. 600 (seicento) per la scheda modello 760 completa con relativa busta;

in L. 200 (duecento) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 600, di L. 500, e di L. 300 e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di L. 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

*a*) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

*b*) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 20 (venti) per i quadri dei modelli 740 e 770;

*c*) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 70 (settanta) per le schede modello 740, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1983

*Il Ministro*: FORTE

(1879)

---

DECRETO 19 marzo 1983.

**Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1983, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per *interessare singole categorie di redditi*, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi;

Mod. 740: quadri F, I, L, ed M;
Mod. 750: modello base e quadri interni;
Mod. 760: modello base e quadri interni;
Mod. 770: modello base e quadri interni escluso il quadro G1;
Mod. 770/*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1983

*Il Ministro*: FORTE

(1880)

---

DECRETO 23 marzo 1983.

**Disposizioni di attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti un'imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che istituisce un'imposta erariale di consumo per la cessione e l'importazione di taluni prodotti dei settori audiovisivo e cinefotoottico;

Rilevata la necessità di emanare le norme di attuazione del suddetto articolo, provvedendo altresì all'individuazione dei prodotti da assoggettare all'imposta erariale di consumo sulla base dei criteri generali indicati dal legislatore e corrispondenti alla tassazione delle fasce dei consumi non essenziali;

Ritenuto che nella completa attuazione del citato articolo rientra anche la disciplina per l'applicazione dell'imposta di cui all'originario decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, limitatamente alle cessioni, da chiunque effettuate, dei prodotti che sono stati esclusi dalla imposta per effetto della legge di conversione e delle norme per la sua attuazione, così come previsto dall'articolo unico, quintultimo comma, della citata legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta erariale di consumo di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, si applica per le cessioni e le importazioni delle seguenti categorie di prodotti:

1A - Casse acustiche costituite da apposito mobile, contenente due o più altoparlanti diversi e/o uno o più separatori di frequenza interni, con volume inferiore a 100 litri calcolato sulle dimensioni massime della cassa.

1D - Amplificatori audio stereofonici preamplificati in apposito mobile, esclusi quelli con assorbimento massimo inferiore ai 50 W.

2A - Apparecchi radioricevitori stereofonici portatili e fissi, anche amplificati, destinati alla ricezione entro le bande di frequenza da 550 a 1250 Khz e/o da 88 a 108 Mhz.

2B - Idem, per veicoli, anche combinati con giranastri.

2F - Apparecchi sintonizzatori per la televisione, in apposito mobile, che non incorporano il tubo-immagini.

2H - Telecamere portatili a colori. L'imposta non può superare la misura massima di lire un milione per ciascun apparecchio, completo dell'obiettivo eventualmente in dotazione.

3A - Obiettivi intercambiabili ad innesto rapido, per gli apparecchi delle categorie 2H, 5A e 6A.

4A - Binocoli e cannocchiali portatili.

5A - Apparecchi fotografici portatili per pellicola della larghezza di 35 mm, dotati di ottica intercambiabile ovvero di sistemi di messa a fuoco automatica o di regolazione automatica dei valori di esposizione.

6A - Apparecchi cinematografici da presa per pellicola da 8 mm e con ottica a focale variabile.

6D - Apparecchi cinematografici da proiezione per pellicola da 8 mm con due o più rocchetti dentati atti al trasporto della pellicola a mezzo delle perforazioni appositamente predisposte su di essa.

7A - Apparecchi per la proiezione di diapositive montate su telai predisposti, operanti tramite un solo obiettivo, esclusi gli apparecchi incorporanti un dispositivo monofonico per la registrazione e/o la riproduzione del suono.

8A - Apparecchi per la registrazione e/o la riproduzione del suono, stereofonici, che utilizzano nastri magnetici in cassetta, con velocità di trascinamento del nastro fino a 4,75 cm/sec., esclusi gli apparecchi che consentono la registrazione e/o la riproduzione simultanea su più di due tracce.

8C - Giradischi completi del meccanismo di supporto del dispositivo per la lettura del suono, con uscita stereofonica del segnale, esclusi i giradischi portatili e quelli dotati di due o più motori.

8F - Apparecchi per la registrazione e/o la riproduzione delle immagini in televisione, che utilizzano nastri magnetici in cassetta di larghezza fino a 1/2 pollice (12,8 mm).

9A - Nastri magnetici in cassetta per gli apparecchi della categoria 8F, preparati per la registrazione. L'imposta si applica, sul valore del supporto vergine, anche per le importazioni dei supporti registrati e per le cessioni dei supporti registrati da parte del produttore dei supporti stessi.

10A - Testine a contatto per la lettura dei dischi in stereofonia, con esclusione delle testine di tipo ceramico o piezoelettrico.

11A - Videogiochi per la visualizzazione di immagini a colori, elaborate in forma digitale, a mezzo di apparecchi riceventi per la televisione o di altri monitori con tubo a raggi catodici, esclusi gli apparecchi per pubblici esercizi.

11C - Giochi elettronici muniti di proprio visualizzatore di immagini elaborate in forma digitale, esclusi quelli con prevalenti funzioni scientifiche o didattiche.

11E - Supporti di programma o di processo allo stato solido e ad innesto rapido per gli apparecchi delle categorie 11A e 11C ovvero da applicare ad altre macchine al fine di adibirle all'uso proprio di detti apparecchi.

12A - Apparecchi riceventi per la televisione, in apposito mobile, con tubo-immagini incorporato, anche combinati con uno o più apparecchi delle altre categorie diverse dalla categoria 8F, esclusi gli apparecchi riceventi sprovvisti della sezione di alta e media frequenza video e audio.

L'imposta si applica sul valore calcolato ai sensi del successivo art. 2, nella misura del 16%, ad eccezione degli apparecchi di cui alla categoria 12A, per i quali è fissata la misura dell'8%.

Sono esclusi dall'imposta i prodotti incompleti in quanto destinati a subire una ulteriore lavorazione ai fini della loro utilizzazione da parte del consumatore finale, salvo che detta lavorazione consista nell'assiemaggio non specialistico di componenti esterni o di scarsa entità.

Si intende per apposito mobile il contenitore specificamente destinato all'uso proprio dell'apparecchio allo scopo di fornirgli sia la necessaria protezione che un adeguato sostegno.

Per le combinazioni di apparecchi in un medesimo mobile l'imposta si applica sul valore dell'intero prodotto combinato a condizione che per l'assolvimento di almeno una funzione detto combinato presenti le medesime caratteristiche, esclusa la presentazione in apposito mobile, di un apparecchio ascritto ad una delle categorie tassate, diversa dalla categoria 1A.

Si intende portatile l'apparecchio progettato per funzionare senza che si renda necessaria l'installazione su appoggi stabili e fissi o su carrelli ovvero, per un apparecchio che utilizza energia elettrica, quello progettato per usufruire di sorgenti autonome di alimentazione, in corrente continua, incorporate o di agevole trasporto.

Ai fini della classificazione dei prodotti, per quanto non diversamente disposto dal decreto-legge n. 953 o dal presente decreto, si applicano le regole interpretative proprie della vigente tariffa dei dazi doganali.

### Art. 2.

L'imposta è dovuta per effetto delle cessioni sul mercato interno da parte dei produttori nazionali ovvero per effetto delle importazioni da parte di soggetti obbligati ai sensi della legislazione doganale.

Sono considerati produttori tutti coloro che, comunque intervenendo nella fase finale industriale mediante trasformazione, montaggio, adattamento e simili manipolazioni, traggono da materie prime, semilavorati o prodotti finiti un prodotto ascritto ad una delle categorie di cui al precedente art. 1.

Il valore imponibile è costituito, per i prodotti nazionali, dal costo industriale complessivo del singolo manufatto, comprensivo sia del valore normale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o del valore in dogana, dei beni, trasformati o montati,

che sono stati forniti da altri soggetti in conto lavorazione ovvero lavorati in regime di temporanea importazione, sia dei costi di condizionamento ed imballaggio.

Nei casi di impiego mediante assiemaggio di prodotti già assoggettati all'imposta per la produzione di beni tassati, il valore imponibile è costituito dal costo industriale, come sopra definito, della parte di prodotto diversa da quello tassato incorporato, aumentato dell'eventuale costo dell'assiemaggio.

E' in facoltà dei produttori di indicare come valore imponibile il prezzo addebitato per la vendita del prodotto, dedotta una percentuale forfettaria pari al 35 % del prezzo stesso. Il Ministero delle finanze, sentite le organizzazioni dei produttori, può determinare una deduzione forfettaria percentuale di diversa entità per talune categorie di prodotti, previa valutazione dell'incidenza dei costi di commercializzazione interna sul prezzo normalmente praticato per ciascuna di dette categorie.

Il ricorso alla deduzione forfettaria preclude qualsiasi altra deduzione dal prezzo praticato ai fini della determinazione del valore imponibile. Gli uffici debbono considerare congruo il valore imponibile determinato ai sensi del precedente comma, salvo che il prezzo addebitato si discosti dal valore normale dei prodotti ceduti, come definito dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973.

Il valore imponibile dei prodotti importati è costituito dal valore alla frontiera italiana determinato sulla base del valore in dogana ai sensi del regolamento comunitario 1224/80/CEE, aumentato degli eventuali costi ed oneri per la resa alla frontiera italiana, ivi compresi i diritti dovuti per l'immissione in libera pratica nella Comunità economica europea e diminuito delle eventuali componenti del prezzo pagato o da pagare che concernono il trasporto e la commercializzazione all'interno del territorio doganale nazionale.

Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge per effetto delle cessioni, come definite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dei prodotti soggetti ad imposta, da parte del produttore nazionale e nel momento della loro consegna o spedizione.

Ai fini della determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.

L'imposta erariale di consumo concorre alla formazione della base imponibile IVA delle cessioni e delle importazioni per le quali è applicata.

L'imposta non è dovuta dai produttori:

*a*) per le cessioni di beni che abbiano già assolto l'imposta e che siano stati loro restituiti per qualsiasi causa;

*b*) per le esportazioni direttamente effettuate;

*c*) per le cessioni nei confronti di soggetti che cureranno l'esportazione dei prodotti, a condizione che l'esportazione risulti dal visto doganale apposto su copia della fattura emessa dal produttore, che dovrà essere esibita alla dogana unitamente alle fatture per l'esportazione;

*d*) per le cessioni nei confronti di soggetti ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali sulla base di accordi internazionali, a condizione che le cessioni avvengano a fronte di apposita autorizzazione del Ministero delle finanze copia della quale dovrà essere custodita dal produttore.

E' ammessa la restituzione dell'imposta assolta sui prodotti che, successivamente alla tassazione, vengono esportati. Le domande di restituzione, indirizzate all'Intendente di finanza competente territorialmente in relazione all'ufficio che ha riscosso l'imposta, debbono essere presentate a quest'ultimo ufficio unitamente agli esemplari F1 delle bollette di esportazione validi per la restituzione, emessi dalla dogana e corredati delle attestazioni di uscita dallo Stato, e alle relative copie delle fatture di esportazione, vistate dalla dogana.

Alla domanda debbono altresì essere allegati i documenti che comprovano l'avvenuta corresponsione dell'imposta per i prodotti esportati, salvo che per i prodotti ai quali sono applicati i contrassegni di Stato di cui al comma diciassettesimo dell'art. 4 del decreto-legge n. 953, a condizione che gli estremi identificativi dei contrassegni medesimi risultino indicati nelle bollette di esportazione.

Si applicano le procedure che regolano la restituzione dei diritti all'esportazione stabilite dalle vigenti disposizioni in materia doganale.

Non si considerano esportazioni le cessioni verso la Repubblica di San Marino né le altre cessioni che non sono assimilate alle esportazioni dalle norme doganali.

Art. 3.

I produttori che hanno effettuato cessioni, anche all'esportazione, dei prodotti indicati al precedente art. 1 debbono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione territorialmente competente in relazione al singolo impianto di produzione una dichiarazione in duplice copia riguardante le cessioni effettuate in ciascun trimestre solare; la dichiarazione dev'essere presentata entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce.

Nella dichiarazione debbono figurare:

*a*) nome, cognome, ditta e denominazione o ragione sociale del produttore, con indicazione della partita IVA di quest'ultimo e ubicazione dell'impianto produttivo;

*b*) trimestre solare nel quale sono state effettuate le cessioni;

*c*) per ciascuna categoria, ciascun tipo e ciascun modello dei prodotti soggetti ad imposta ceduti nel trimestre, il numero degli stessi ed il valore unitario e totale imponibile, con l'indicazione del prezzo addebitato e della deduzione forfettaria, qualora il produttore si avvalga del disposto del quinto comma del precedente art. 2;

*d*) l'imposta dovuta per ciascuna categoria, tipo e modello;

*e*) per ciascuna categoria, ciascun tipo e ciascun modello dei prodotti ceduti senza che sia dovuta l'imposta, ai sensi dell'undicesimo comma del precedente art. 2, la quantità ed il titolo di non applicabilità dell'imposta, con l'indicazione della documentazione giustificativa (documento accompagnatorio delle merci viaggianti, bolletta doganale di esportazione, autorizzazione ministeriale di esenzione).

Unitamente alla dichiarazione dev'essere presentata all'UTIF la quietanza di tesoreria o l'apposito tagliando del bollettino di conto corrente postale che comprova l'avvenuto versamento alla Sezione di tesoreria provinciale, sul capitolo di bilancio 1423, dell'imposta complessivamente dovuta.

L'UTIF, accertata la conformità delle due copie e la completezza della dichiarazione, oltre che la regolarità della prova del versamento in tesoreria, appone su entrambe le copie il timbro dell'ufficio e la data; restituisce quindi una copia a chi ha presentato la dichiarazione, trattenendo l'altra copia corredata della quietanza del versamento. Il Ministero delle finanze stabilisce le norme per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli e per coordinare l'azione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con gli altri uffici ed organi finanziari.

Art. 4.

L'imposta si applica anche per le cessioni dei prodotti di cui al precedente art. 1 che risultavano giacenti al 1° gennaio 1983 presso gli esercenti la rivendita, al dettaglio o all'ingrosso ovvero presso depositi, magazzini e simili, nonché in corso di trasporto, per conto dei suddetti esercenti.

Si considerano giacenti, agli effetti del presente decreto, i prodotti che risultano ceduti, in quanto consegnati o spediti, all'esercente ovvero rilasciati dalla dogana alla disponibilità dell'esercente, anteriormente alla suddetta data del 1° gennaio 1983, e che, a tale data, non risultavano ceduti dall'esercente medesimo.

Gli esercenti presso i quali erano giacenti al 1° gennaio 1983 prodotti soggetti ad imposta debbono presentare entro il 30 aprile 1983 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente in relazione alla sede dell'esercizio di vendita, apposita dichiarazione in duplice copia nella quale debbono figurare:

*a*) nome, cognome, ditta e denominazione o ragione sociale dell'esercente, con indicazione della partita IVA di quest'ultimo, e ubicazione dell'esercizio di rivendita;

*b*) per ciascuna categoria, ciascuna marca e ciascun tipo di prodotti soggetti ad imposta, la quantità dei prodotti giacenti al 1° gennaio 1983 ed il valore unitario e totale imponibile, calcolato ai sensi del decreto-legge n. 953, con indicazione del periodo preso a base per il calcolo del valore medio.

Nelle descrizioni di cui alla presente lettera *b*) debbono essere tenuti distinti i prodotti acquistati all'interno da quelli direttamente importati dall'esercente.

Gli esercenti hanno facoltà di non distinguere per modello i prodotti giacenti. In tale ipotesi, tuttavia, la presunzione legislativa della vendita dei prodotti giacenti anteriormente alla vendita dei prodotti acquistati, all'interno o all'estero, dall'esercente successivamente al 1° gennaio 1983 opera a prescindere dalla circostanza che i modelli ceduti siano diversi dai modelli giacenti;

*c*) per ciascuna categoria, marca e tipo ed eventualmente ciascun modello dei prodotti giacenti ceduti nel trimestre gennaio-marzo 1983, il numero degli stessi, il valore unitario imponibile di cui alla precedente lettera *b*), ed il totale valore imponibile;

*d*) l'imposta dovuta per ciascuna categoria, marca e tipo;

*e*) per ciascuna categoria, marca e tipo dei prodotti ceduti senza che sia dovuta l'imposta ai sensi dell'undicesimo comma, lettere *b*) e *c*), del precedente art. 2, la quantità ed il titolo di inapplicabilità dell'imposta, con l'indicazione della documentazione giustificativa.

La dichiarazione dev'essere presentata anche dai produttori, limitatamente ai prodotti soggetti ad imposta giacenti, dai medesimi acquistati ed importati ai fini della successiva rivendita previo assiemaggio o trasformazione.

E' consentita la presentazione di una sola dichiarazione per più esercizi di vendita, a condizione che tutti detti esercizi rientrino nella competenza territoriale di un solo UTIF e che nella dichiarazione unica siano tenute distinte le situazioni dei diversi esercizi.

Unitamente alla dichiarazione dev'essere presentata all'UTIF la quietanza di tesoreria o l'apposito bollettino di conto corrente postale che comprova l'avvenuto versamento alla Sezione di tesoreria provinciale, nel capitolo di bilancio 1423, dell'imposta complessivamente dovuta.

Nelle dichiarazioni successive alla prima, da presentare, con riferimento a ciascun trimestre solare successivo a quello di gennaio-marzo 1983, gli esercenti prescinderanno dall'apporre l'indicazione di cui alla precedente lettera *b*). A dette dichiarazioni, che debbono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre cui si riferiscono, gli esercenti debbono allegare la quietanza di versamento dell'imposta dovuta, come previsto dal comma precedente.

Le dichiarazioni debbono essere presentate anche in relazione ai trimestri nei quali sono state effettuate soltanto le cessioni non imponibili di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5.

L'imposta erariale di consumo istituita con l'art. 13 dell'originario decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, resta applicabile alle cessioni sul mercato interno, da chiunque effettuate dal 1° gennaio 1983 al 28 febbraio 1983, dei prodotti di cui al decreto-legge medesimo e non più ricompresi nelle categorie di cui al precedente art. 1.

In relazione a tali beni i produttori sono tenuti ad indicare separatamente nelle dichiarazioni da presentare ai sensi del precedente art. 3 gli elementi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) riferiti alle cessioni effettuate nel bimestre gennaio-febbraio 1983; il valore imponibile è costituito dal prezzo addebitato dal produttore in fattura. I medesimi elementi debbono essere indicati nelle apposite dichiarazioni che dovranno presentare i produttori di soli beni esclusi dall'imposta dalla legge di conversione, sulla base del suddetto valore imponibile.

Gli importatori hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata per i prodotti non più ricompresi nelle categorie di cui al precedente art. 1 e della maggiore imposta pagata per i prodotti di cui alla categoria 12A, ad eccezione dei casi in cui detti prodotti sono stati ceduti sul mercato interno, salva la dimostrazione, per i prodotti ceduti, prescritta dall'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Detti importatori hanno alternativamente la facoltà di detrarre l'imposta, o la maggiore imposta pagata in dogana, limitatamente ai prodotti di cui al precedente

comma non ceduti nel bimestre gennaio-febbraio 1983, in sede di dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 4 o del seguente comma.

Gli esercenti, ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per le cessioni dei prodotti acquistati od importati anteriormente al 1° gennaio 1983 e non più ricompresi nelle categorie di cui al precedente art. 1, debbono indicare separatamente nelle dichiarazioni da presentare ai sensi del precedente art. 4 gli elementi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dello stesso art. 4 riferiti alle cessioni effettuate nel bimestre gennaio-febbraio 1983; il valore imponibile è costituito dal prezzo di acquisto o dal valore in dogana dei prodotti importati direttamente dall'esercente. I medesimi elementi debbono essere indicati nelle apposite dichiarazioni che dovranno presentare gli esercenti che hanno ceduto nel citato bimestre esclusivamente prodotti giacenti al 1° gennaio 1983 non più ricompresi nelle categorie di cui al precedente art. 1.

Si applicano per le apposite dichiarazioni previste esclusivamente dal presente articolo le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

*Il Ministro*: FORTE

(1933)

---

DECRETO 23 marzo 1983.

**Indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni doganali in forma scritta.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in particolare i commi 62, 63 e 64 dell'art. 5;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire, per taluni soggetti che intervengono nelle operazioni doganali, l'obbligo di indicare, in sostituzione del codice fiscale, altro codice ad uso meccanografico;

Rilevato che esiste corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, fra detto codice ad uso meccanografico ed il codice fiscale;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 2, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto intervenuti nelle operazioni doganali debbono indicare, in sostituzione del proprio codice fiscale, il numero di partita I.V.A. loro attribuito a norma dell'art. 35 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

**Art. 2.**

Nelle dichiarazioni di cui all'art. 1, le case di spedizione e le imprese di trasporto, intervenute nelle operazioni doganali in qualità di intestatarie dei conti di debito previsti dall'art. 78 del testo unico doganale, devono indicare, in sostituzione del codice fiscale, il numero dei conti predetti, assegnato dai ricevitori doganali a ciascun operatore ammesso al pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali.

Nelle medesime dichiarazioni, gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo, intervenuti nelle operazioni in qualità di rappresentanti dei proprietari delle merci, debbono indicare, in sostituzione del codice fiscale, il codice identificativo loro assegnato dal compartimento doganale competente per territorio con i seguenti criteri:

*a*) il codice è costituito da un numero di sei caratteri, seguito da un carattere alfabetico di controllo;

*b*) il numero di cui alla precedente lettera *a*) è il numero della patente di spedizioniere doganale rilasciata ai sensi dell'art. 47 del testo unico doganale preceduto, se di lunghezza inferiore a sei caratteri, da zeri;

*c*) il carattere alfabetico di controllo è determinato in base all'apposita formula di calcolo utilizzata dal sistema di elaborazione dati delle dogane.

I soggetti indicati nei commi precedenti sono tenuti a comunicare all'amministrazione doganale, in forma scritta, il proprio codice fiscale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1983 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

*Il Ministro*: FORTE

(1949)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1983.

**Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, emessi per 700 milioni di ECU.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il proprio decreto n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 302, con cui è stata disposta, ai sensi della cennata disposizione legislativa, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni, al tasso d'interesse annuo del 13 %, per l'importo di 700 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, di durata settennale, con godimento 22 novembre 1982, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 13 % 1982-1989 » « EMISSIONE PER NOMINALI 700.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 13 % 1982-1989 » « ISSUE OF ECU 700,000,000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 13 % 1982-1989 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto dell'11 novembre 1982.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole viene impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati sette compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle codole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: brunoviolaceo-bruno rossiccio
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde
taglio da 100.000 ECU: bleu-arancio
taglio da 500.000 ECU: bleu intenso-verde smeraldo
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio
certificati nominativi: rosso vivo-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso
taglio da 10.000 ECU: in azzurro
taglio da 100.000 ECU: in verde
taglio da 500.000 ECU: in rosa
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1983*
*Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 390*

**(1822)**

---

DECRETO 9 febbraio 1983.

**Commissione onnicomprensiva riconosciuta al Mediocredito centrale per le operazioni di cui all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1976, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli

operatori nazionali che ottengano finanziamenti allo estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni e servizi, ecc.; nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, e sue successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221 e sue successive modificazioni e integrazioni, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti, il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni e modalità per la concessione dell'intervento agevolato a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto il quale determina le misure delle commissioni onnicomprensive da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1982 e stabilisce che la variazione o la conferma delle commissioni onnicomprensive sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto di dover confermare le misure delle commissioni onnicomprensive per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale nel corrente anno;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva riconosciuta al Mediocredito centrale per l'anno 1983 resta pari:

*a*) all'1 % annuo per i finanziamenti effettuati mediante provvista ottenuta sul mercato finanziario interno, estero od internazionale;

*b*) allo 0,15 % annuo per i finanziamenti effettuati con mezzi propri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *febbraio* 1983
*Registro n.* 11 *Tesoro, foglio n.* 3

**(1753)**

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Decisione n. 379/83/CECA della commissione, del 16 febbraio 1983, che fissa i tassi di riduzione per il secondo trimestre 1983 nell'ambito della decisione n. 1696/82/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 380/83 della commissione, del 16 febbraio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 381/83 della commissione, del 16 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 45 *del* 17 *febbraio* 1983.

**(45/C)**

Regolamento (CEE) n. 382/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 383/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 384/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 385/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 386/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 387/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 388/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 389/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 390/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

*Pubblicati nel n.* L 46 *del* 18 *febbraio* 1983.

**(46/C)**

Regolamento (CEE) n. 391/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 48 *del* 21 *febbraio* 1983.

**(47/C)**

Regolamento (CEE) n. 392/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 393/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 394/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 395/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziati per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 396/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2783/82 relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche del raccolto 1982 detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 397/83 della commissione, del 17 febbraio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3744/81 del consiglio per quanto concerne l'elenco dei progetti che beneficiano di sostegno finanziario comunitario e l'allegato.

Regolamento (CEE) n. 398/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 399/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3507/82 e che porta a 550.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 400/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 401/83 della commissione, del 18 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 47 *del* 19 *febbraio* 1983.

**(48/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 50040 del 22 marzo 1983 praticabili dal 28 marzo 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

| | | |
|---|---|---|
| Gasolio autotrazione . | L./lt | 575 |
| Gasolio agricoltura | » | 424 |
| Petrolio agricoltura . | » | 413 |
| Gasolio pesca e piccola marina . | » | 393 |
| Petrolio pesca e piccola marina . | » | 383 |
| Olio combustibile ATZ | L./kg | 305 |
| Olio combustibile BTZ | » | 335 |

Prodotti da riscaldamento:

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio | L./lt | 528 | 531 | 534 | 537 | 540 |
| Petrolio (*) | » | 594 | 597 | 600 | 603 | 606 |
| Olio comb.le fluido | L./kg | 431 | 434 | 437 | 440 | 443 |

*A*) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

*B*) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

*C*) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

*D*) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

*E*) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia . . . . . | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. . . . . . | » | 8 |
| Isole minori . . . . . . . . . . . | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

**(1941)**

# MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE.

**Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675**

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI, ha rimodulate le agevolazioni di cui alla precedente delibera del 12 novembre 1982, intestate alla sola S.I.P. - Società italiana poliestere S.p.a., nella parte relativa ai contributi sugli interessi e sulle obbligazioni di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, come segue:

| | Milioni di lire |
|---|---|
| | — |
| lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario: | |
| deliberato dall'IMI | 15.000 |
| deliberato dal Banco di Napoli | 7.500 |

per la durata di otto anni compreso un periodo di utilizzo e preammortamento di tre anni;

lettera *c*), contributo sugli interessi relativo all'emissione obbligazionaria di 12.422 milioni di lire.

La gestione delle agevolazioni dovrà essere attuata unitariamente. Pertanto gli accertamenti e i controlli verranno effettuati dall'istituto che ha provveduto all'espletamento dell'istruttoria di cui all'art. 6 della legge n. 675/77.

Restano ferme le direttive ai Ministri dell'industria e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno adottate con delibera del 12 novembre 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI, ha integrato le agevolazioni concesse alla Cartiera di Avezzano S.p.a. di Roma con precedente delibera del 19 novembre 1981 alla Cartiere Burgo S.p.a. di Verzuolo (Cuneo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI, ha preceduto alla revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse alla società Maglificio Giuseppe Gatti di Mercogliano (Avellino) con precedente delibera del 21-27 maggio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI ha approvato una richiesta di variazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Capriate S.p.a. ora Leglerdenim S.p.a. riguardante la rinuncia alla realizzazione di una nuova linea di tintura, fermo restando l'importo delle agevolazioni a suo tempo concesse.

(1767)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario confermato per il gruppo di discipline n. 32 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario confermato per il gruppo di discipline n. 32, alla cui copertura l'Istituto universitario interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario confermato anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto universitario, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1869)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alle sezioni provinciali di Milano e di Savona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare alcuni lasciti.**

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983, n. 10.1027/10089.G.49, la sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Zappa Patronilla, ved. Cavagnoli, con testamento olografo pubblicato in data 28 gennaio 1980 per atti del notaio dott. Parolo Consolandi al numero di repertorio 52.767/12.496, consistente nella somma di L. 500.000.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983, n. 10.1028/10089.G.74 (37), la sezione provinciale di Savona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto sig. Sala Valentino con testamento olografo pubblicato in data 25 giugno 1979 per atti del notaio dott. Cesare Morelli, n. 60102 di repertorio, consistente in 25 sterline oro.

(1668)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

*Provincia di Alessandria*:

2091-AL Capra Bruno, in Valenza.

*Provincia di Arezzo*:

342-AR Gidue S.r.l., in Arezzo.

(1830)

**Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 650-MI »**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Sukyas Vahram, in Milano, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(1831)

**Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi e smarrimento di alcuni punzoni**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati ad eccezione di alcuni punzoni che sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

*Provincia di Milano*:

700-MI: Wenk Orazio, in Milano;
813-MI: Milus S.r.l., in Milano.

(1832)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Capracotta.**

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Capracotta è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 54.666.191 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 58.604.407 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Vallesorda. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1370)

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Carpaneto Piacentino.**

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Carpaneto Piacentino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 53.617.676 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 56.103.040 iscritto a ruolo a nome della ditta Devon S.p.a. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1369)

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lanzo Torinese.**

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Lanzo Torinese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 111.262.302 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 116.995.060 iscritto a ruolo a nome di Tessiore Mario. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1368)

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Atripalda.**

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Atripalda è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 70.390.784 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 74.225.384 iscritto a ruolo a nome delle ditte Del Gaudio Carmela, Antonietta ed altri eredi. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1367)

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Impero Pasquale, in Napoli**

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 17.432.000 dovuto dalla ditta Impero Pasquale è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1396)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Avviso di rettifica al decreto ministeriale 26 febbraio 1983: « Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di autosnodati per trasporto di persone, sovvenzionabili con contributo statale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 151 del 10 aprile 1981 ».** (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 69 dell'11 marzo 1983).

Nell'allegato tecnico al decreto citato in epigrafe, nel punto 3. *Dimensioni interne,* dove è scritto: « gli autosnodati *urbani, suburbani e interurbani* fino a 1900 mm », leggasi: « autosnodati *urbani e suburbani* fino a 1900 mm ».

(1868)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Integrazione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta**

Con decreto 9 febbraio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il rag. Carlo Bono è stato nominato membro del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione.

(1346)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Lavagna, Leporano e Angera**

Con decreto interministeriale 24 febbraio 1983, n. 136, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno ubicato in località Rocche di S. Anna in Cavi di Lavagna, distinto al nuovo catasto terreni del comune censuario di Lavagna al foglio 15, mappali 90, 109 e 110, per una superficie complessiva di mq 1.080 circa.

Con decreto interministeriale 24 febbraio 1983, n. 137, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato di parte dell'immobile denóminato «ex Batteria Cattaneo» ubicato in Leporano (Taranto) e riportato nel catasto del comune censuario di Taranto, sezione Leporano, alla partita 623, particella 92 del foglio n. 8, per una superficie totale di Ha 0.16.24.

Con decreto interministeriale 26 febbraio 1983, n. 138, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato nel comune di Angera (Varese) e riportato nel nuovo catasto terreni del medesimo comune alla partita 2234, mappale 1233 (terreno) della superficie di mq 1425 e n. 4469 (fabbricati) di mq 285.

**(1786)**

**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Carbonate, Puegnago del Garda e Albuzzano**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 19 ottobre 1982, n. 21401: comune di Carbonate (Como), (piano adottato con deliberazione consiliare 20 febbraio 1980, n. 19, rettificata con deliberazione di G.M. 2 giugno 1980, n. 36 ratificata con deliberazione di C.C. 15 giugno 1980, n. 43, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 gennaio 1981, n. 6);

deliberazione 22 dicembre 1982, n. 24046: comune di Puegnago del Garda (Brescia), (piano adottato con deliberazione consiliare 22 marzo 1980, n. 21; integrata e modificata con deliberazione municipale 16 maggio 1980, n. 21; ratificata con deliberazione consiliare 31 marzo 1982, n. 13 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 febbraio 1981, n. 13);

deliberazione 22 dicembre 1982, n. 24047: comune di Albuzzano (Pavia), (piano adottato con deliberazione consiliare 27 maggio 1981, n. 45 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 novembre 1981, n. 94).

**(1330)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Abbiategrasso, Cornaredo e Locate Varesino**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 22 dicembre 1982, n. 24050: comune di Abbiategrasso (Milano), (variante adottata con deliberazioni consiliari 11 maggio 1981, n. 116; 29 maggio 1981, n. 154 e 12 febbraio 1982, n. 71);

deliberazione 22 dicembre 1982, n. 24051: comune di Cornaredo (Milano), (variante adottata con deliberazione consiliare 23 ottobre 1981, n. 289);

deliberazione 22 dicembre 1982, n. 24052: comune di Locate Varesino (Como), (variante adottata con deliberazione consiliare 24 maggio 1982, n. 51).

**(1329)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma originaria**

Con decreto prefettizio 2 marzo 1983, n. 1/13/2-2355, il decreto prefettizio 8 aprile 1933, n. 11419/460 S. Dorl. d. Valle, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 24 gennaio 1876, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Orsola Pecenik, ai figli Carlo, Mario, Emilia, Angelo, Giuseppina e Francesco, ai nipoti Carolina di Carlo e Federico di Carlo e alla nuora Gisella, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 27 dicembre 1982 per quanto riguarda gli effetti nei confronti del pronipote del sig. Giuseppe Žerjal, Boris Zeriali di Federico, nato a Trieste il 14 dicembre 1953, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

**(1790)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di La Spezia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 dicembre 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di La Spezia;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato con decreti ministeriali in data 9 dicembre 1982, 13 dicembre 1982 e 15 dicembre 1982, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di La Spezia, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) De Negri Errico | punti | 109,750 | su 132 |
| 2) Zaccardi Leonzio | » | 101,500 | » |
| 3) De Pascale Mario | » | 100,518 | » |
| 4) Circosta Lorenzo | » | 97,227 | » |
| 5) Boianelli Fernando | » | 95,490 | » |
| 6) Amorese Arturo | » | 93,732 | » |
| 7) Nardi Ettore | » | 90,454 | » |
| 8) Guido Pasquale | » | 90,017 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9) Gianfranchi C. Ruggero | punti | 89,104 | su 132 |
| 10) Leone Francesco . | » | 88,954 | » |
| 11) D'Angelo Domenico | » | 88,104 | » |
| 12) La Rocca Pietro . | » | 87,936 | » |
| 13) Di Gilio Vito | » | 87,603 | » |
| 14) Lauria Rocco . | » | 86,498 | » |
| 15) Patriarca Emilio . | » | 85,933 | » |
| 16) Pecora Vito . | » | 85,766 | » |
| 17) Giacomelli Alvaro | » | 85,430 | » |
| 18) Cagetti Silvio | » | 84,727 | » |
| 19) Torella Michele | » | 83,773 | » |
| 20) Gotelli Giorgio | » | 83,748 | » |
| 21) Recchia Ezio . | » | 83,177 | » |
| 22) Frisullo Vincenzo . | » | 82,202 | » |
| 23) Savino Giuseppe . | » | 81,733 | » |
| 24) Giordano Nicolò . | » | 82,056 | » |
| 25) Deyana Luca . | » | 82,733 | » |
| 26) Mita Antonio . | » | 81,577 | » |
| 27) Ciccone Saverio . | » | 81,563 | » |
| 28) Buccheri Ugo . | » | 81,550 | » |
| 29) Campinoti Nelio . | » | 81,489 | » |
| 30) Fisicaro Antonino | » | 80,890 | » |
| 31) Ciraulo Giorgio | » | 80,275 | » |
| 32) Gigliotti Giovanni | » | 80,222 | » |
| 33) Marazzina Felice . | » | 79,750 | » |
| 34) Matarese Francesco | » | 79,361 | » |
| 35) Silvestri Boris | » | 78,952 | » |
| 36) Matteucci Gino | » | 78,738 | » |
| 37) Lomartire Stelio . | » | 78,497 | » |
| 38) Pesente Elio . | » | 77,976 | » |
| 39) Aprile P. Maria . | » | 77,527 | » |
| 40) Pace Antonino | » | 77,500 | » |
| 41) Di Caprio Salvatore | » | 77,366 | » |
| 42) Belleri Giacomo . | » | 77,287 | » |
| 43) Pira Giacomo | » | 77,120 | » |
| 44) Lucchini Lino | » | 77,080 | » |
| 45) Gobbi Ampelio | » | 77,013 | » |
| 46) Domina Mariano . | » | 76,986 | » |
| 47) Dall'Aglio Nico | » | 76,750 | » |
| 48) Brun Flavio . | » | 76,646 | » |
| 49) Coniglione Sebastiano | » | 76,545 | » |
| 50) Barbara Francesco | » | 76,068 | » |
| 51) Girardi Filippo | » | 75,759 | » |
| 52) Zambelli C. Iacopo | » | 75,551 | » |
| 53) Nardelli Antonio . | » | 75,459 | » |
| 54) Scorza Saverio | » | 75,446 | » |
| 55) Matarrese Sebastiano . | » | 74,576 | » |
| 56) Frisi Doro | » | 74,566 | » |
| 57) Barbero Angelo | » | 74,450 | » |
| 58) Caleffi Esterino . | » | 74,221 | » |
| 59) Maltese Girolamo | » | 74,171 | » |
| 60) Muriana Giuseppe | » | 74,072 | » |
| 61) Faillace Peppino . | » | 73,986 | » |
| 62) Gambassi Enrico . | » | 73,893 | » |
| 63) Famiglietti Mario . | » | 73,866 | » |
| 64) Galatro Vittorio . | » | 73,768 | » |
| 65) Carlomagno Michele . | » | 73,732 | » |
| 66) Palladino Lucio | » | 73,590 | » |
| 67) Scherillo Antonio . | » | 73,527 | » |
| 68) Nasuti Antonio | » | 73,520 | » |
| 69) Rampelli Vincenzo | » | 73,316 | » |
| 70) Pagani Carlo . | » | 73,242 | » |
| 71) Mingolla Aldo | » | 73,083 | » |
| 72) La Candia Michele | » | 72,800 | » |
| 73) Franco Giacomino | » | 72,740 | » |
| 74) Vista Carlo | » | 72,694 | » |
| 75) Zaffanella Aldo | » | 72,538 | » |
| 76) Di Domenica Vittorio . | » | 72,388 | » |
| 77) Caccavale Antonio | » | 72,269 | » |
| 78) Luchetti Loreto | » | 72,033 | » |
| 79) Di Massa Pelino . | » | 71,796 | » |
| 80) Mileti Giuseppe | » | 71,619 | » |
| 81) Cucovaz Giuseppe | » | 71,572 | » |
| 82) Licata Giovanni | » | 71,466 | » |
| 83) Marinelli Gaspero | » | 71,250 | » |
| 84) Tennirelli Luigi | » | 71,234 | » |
| 85) Magoni Beniamino | » | 71,099 | » |
| 86) Pelagalli Vittorio . | » | 70,902 | » |
| 87) Mastrogiovanni Carmelo | » | 70,856 | » |
| 88) Panetta Paolo | » | 70,704 | » |
| 89) Priolo Vincenzo . | » | 70,563 | » |
| 90) Patriarca Mario . | » | 70,520 | » |
| 91) Donati Amasi | » | 70,466 | » |
| 92) Trinco Franco . . . . . | punti | 70,322 | su 132 |
| 93) Bini Filippo . . . . . . | » | 70,195 | » |
| 94) Barbieri Leonida . . . . . | » | 69,632 | » |
| 95) Nigri Mario . . . . . . | » | 69,459 | » |
| 96) Brocato Salvatore . . . . | » | 69,456 | » |
| 97) Busillo Giovanni . . . . . | » | 69,247 | » |
| 98) Rebecchi Enzo . . . . . | » | 68,886 | » |
| 99) Gengo Giuseppe . . . . . | » | 68,756 | » |
| 100) Luzzi Francesco . . . . . | » | 68,170 | » |
| 101) Di Turi Domenico . . . . | » | 68,109 | » |
| 102) Monaco Teodoro . . . . . | » | 67,809 | » |
| 103) Totaro Francesco . . . . | » | 67,800 | » |
| 104) Amico Salvatore . . . . . | » | 67,574 | » |
| 105) Porretta Salvatore . . . . | » | 67,462 | » |
| 106) Scalia G. Fortunato . . . . | » | 67,243 | » |
| 107) Mangiameli Sebastiano . . . | » | 66,954 | » |
| 108) Chittaro Mario . . . . . | » | 66,915 | » |
| 109) Caruso Michele . . . . . | » | 66,866 | » |
| 110) Sulas Gianni . . . . . . | » | 66,636 | » |
| 111) Bruno Carmelo . . . . . | » | 66,500 | » |
| 112) Petrolo Ettore . . . . . | » | 66,454 | » |
| 113) Liotti Francesco . . . . . | » | 66,079 | » |
| 114) Scarelli Marcello . . . . . | » | 65,781 | » |
| 115) Re Giovanni . . . . . . | » | 65,396 | » |
| 116) Costardi Felice . . . . . | » | 65,149 | » |
| 117) Pipia Giuseppe . . . . . | » | 64,766 | » |
| 118) Miliani Giovanni . . . . . | » | 64,096 | » |
| 119) Pedroli Alberto . . . . . | » | 63,000 | » |
| 120) Velardita Francesco . . . . | » | 60,300 | » |
| 121) Di Vincenzo Geremia . . . . | » | 60,272 | » |
| 122) Monea Luigi . . . . . . | » | 59,960 | » |
| 123) Maccapani Dino . . . . . | » | 56,750 | » |
| 124) Iacopino Giuseppe . . . . | » | 56,166 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(1195)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 42, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, seminario di letteratura ebraica, secondo piano di palazzo Cappello, S. Polo n. 2035, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 22 aprile 1983, ore 9.

(1807)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9;

seconda prova: 6 maggio 1983, ore 9.

(1808)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di scienza dell'informazione, corso Massimo D'Azeglio n. 42, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 6 maggio 1983, ore 9,30.

**(1809)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico, a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, istituto di elettrotecnica ed elettronica, viale delle Scienze, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9.

**(1907)**

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.**

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, già fissate per i giorni 8-9 aprile 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova: 3 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 4 maggio 1983, ore 9.

Le suddette prove di svolgeranno presso l'istituto di matematica, via Saldini n. 50, Milano.

**(1810)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Diari e sedi delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ingegnere nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, di segretario nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare, di perito nucleare nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche, di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici ed elettronici e meccanici, di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici e costruzioni navali, costruzioni edili ed elettronici, e di operatore e coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa.**

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere, in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 13 e 14 dicembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 16 e 17 novembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito nucleare, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 nei giorni 11 e 12 novembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico industriale, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Aeronautica (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 nei giorni 2 e 3 novembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 13 e 14 dicembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici ed elettronici (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 dicembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 22 e 23 novembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1983.

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina specialità meccanici e costruzioni navali (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, il 28 e 29 novembre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1983.

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità costruzioni edili (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 354 del 27 dicembre 1982) si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 ottobre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1983.

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettronici (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 5 e 6 ottobre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1983.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di operatore e coadiutore meccanografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, il giorno 14 ottobre 1983 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii della data suddetta, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1983.

**(1852)**

**Rinvio della pubblicazione dei diari e delle sedi delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di chimico nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, di segretario contabile nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Marina, di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità idrografi e topocartografi, e di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.**

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di chimico, in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico a ottantasette posti di segretario contabile, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982) saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico a sei posti di gestore, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982) saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico a tre posti di perito tecnico industriale, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità idrografi e topocartografi (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico a quattro posti di perito tecnico industriale, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982) saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1983.

**(1853)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario della Accademia navale per la cattedra di « programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi di elaborazione della informazione ».**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 35 del 28 agosto 1982 (data di pubblicazione 6 dicembre 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1982, registro n. 37 Difesa, foglio n. 238, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi di elaborazione dell'informazione.

**(1537)**

# REGIONI

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1983, n. 2.

**Indennità agli amministratori dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli emolumenti di cui all'art. 19 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, spettanti al presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) sono determinati dagli articoli seguenti con onere a carico dell'ente stesso.

Art. 2.

Al presidente, ai vice presidenti, ai componenti del comitato esecutivo e agli altri componenti del consiglio compete una indennità lorda di carica mensile rispettivamente di L. 1.600.000, 800.000, 600.000, 300.000.

Art. 3.

Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso mensile lordo, rispettivamente, di L. 500.000 e di L. 300.000.

Art. 4.

Ai componenti del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti, per ogni giornata di assenza alle relative riunioni, viene operata una trattenuta di L. 50.000 sul compenso mensile.

Art. 5.

Al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'ente, spetta il trattamento economico di missione pari a quello dei consiglieri regionali.

Spetta, altresì, al presidente, ai vice presidenti, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, qualora non usino il mezzo dell'ente, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede

dell'ESAC, sommando andata e ritorno, in misura pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea.

Art. 6.

Fermi i casi di incompatibilità previsti dall'art. 13 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, gli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dell'ESAC non sono cumulabili con altri incarichi presso enti ed organismi la cui attribuzione sia di competenza degli organi regionali, nonché con incarichi presso enti ed organismi che ricevano dalla Regione finanziamenti per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 7.

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data di insediamento di ciascuno organo dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 gennaio 1983

DOMINIJANNI

---

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1983, n. **3**.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1983 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1983, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1983 in corso di esame.

Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2233202 e 3222104.

Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1983, annesso al bilancio regionale.

L'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) è autorizzato, fino a quando il relativo bilancio di previsione per l'anno 1983, da annettere a quello regionale, non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1983, all'esercizio provvisorio sulla base del proprio bilancio di previsione 1982 ed entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del medesimo bilancio 1982 con esclusione delle spese che non trovano corrispondente entrata regionale o statale nell'anno 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 gennaio 1983

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1983, n. **4**.

**Costituzione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni Basilicata, Calabria e Puglia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

La Regione approva la costituzione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni Basilicata, Calabria e Puglia prevista dal regolamento (CEE) n. 270/1979.

Il consorzio gestirà il centro di addestramento per operatori agricoli di Pantanello in comune di Bernalda.

E' approvato lo statuto del consorzio nel testo allegato che fa parte integrante della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 gennaio 1983

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

**(960)**

---

# REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **70**.

**Modificazioni della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 e della legge regionale 9 giugno 1981, n. 29: « Istituzione del servizio vertenze ».**

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nell'ambito dell'organizzazione di servizi regionali, fermo restando le competenze degli organi dello Stato nelle materie del lavoro e della occupazione, è istituito il servizio vertenze al fine di corrispondere alle richieste di collaborazione della Regione con gli organi medesimi.

L'allegato alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, è sostituito dall'allegato alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 29, è così sostituito:

Il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della giunta regionale risultano così determinati:

a) *Amministrazione generale*:

| | |
|---|---|
| livello 1° | n. — |
| livello 2° | » 280 |
| livello 3° | » 177 |
| livello 4° | » 1013 |
| livello 5° | » 931 |

| | |
|---|---|
| livello 6° . | n. 483 |
| livello 7° | » 609 |
| livello 8° . | » 746 |
| Totale | n. 4239 |

b) *Docenti della formazione professionale*:

| | |
|---|---|
| livello 5° . | n. 411 |
| livello 6° . | » 211 |
| Totale | n. 622 |
| Contingente complessivo | n. 4861 |

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese dei bilanci annuali di competenza e iscritte ai capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 dicembre 1982.

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*11 *novembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *dicembre* 1982 *prot.* 21002/14306).

ALLEGATO

SERVIZIO POLITICA DEL LAVORO

Compete al servizio:

di collaborare con il servizio coordinamento per l'occupazione e le attività produttive ed il servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione, per la configurazione, sulla base di dati significativi, degli interventi della Regione per una organica e attiva politica del lavoro;

di collaborare con i competenti organi dello Stato per una più efficace gestione delle problematiche connesse al collocamento della manodopera;

di studiare le problematiche del mondo del lavoro con specifico riferimento all'ambiente di lavoro e alla salute del lavoratore in fabbrica;

di promuovere iniziative rivolte a favorire l'inserimento occupazionale di particolari categorie di lavoratori: handicappati, giovani, donne, anziani;

di trattare i problemi relativi all'immigrazione ed emigrazione, con particolare riferimento ai lavoratori frontalieri;

di promuovere interventi coordinati rivolti a favorire la cooperazione anche al fine di realizzare una razionale utilizzazione delle risorse.

SERVIZIO PER L'OSSERVAZIONE TERRITORIALE DEL MERCATO DEL LAVORO E PER L'OCCUPAZIONE

Compete al servizio:

di collaborare con il servizio coordinamento per l'occupazione e le attività produttive ed il servizio politica del lavoro nello svolgimento di analisi sulla occupazione e di rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro;

di rilevare, elaborare ed unificare i dati relativi alle unità produttive esistenti nella Regione, alle forze di lavoro, all'andamento demografico, ai movimenti migratori di manodopera;

di promuovere intese, costituendo eventualmente gruppi di lavoro, con enti ed istituti addetti alla rilevazione per l'uso integrato delle fonti informative;

di collaborare con il servizio statistica e con il servizio sistemi informativi ed informatica nella predisposizione di programmi di rilevazione e nella definizione delle metodologie di ricerca;

di fornire al servizio vertenze, anche su indicazione di strutture decentrate, utili elementi per la mediazione di conflitti collettivi di lavoro;

di svolgere indagini sull'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nei diversi settori produttivi e di elaborare previsioni, in collaborazione con il servizio statistica ed il servizio formazione professionale, sull'andamento dei vari settori, sulla quantità e qualità delle forze di lavoro, sui bisogni formativi dei lavoratori della Regione.

SERVIZIO VERTENZE

Compete al servizio:

di operare interventi di mediazione delle controversie collettive di lavoro;

di formulare pareri in ordine alla concessione della Cassa integrazione guadagni e di agevolazione finanziaria alle aziende;

di curare la tenuta dell'archivio della documentazione e dei testi originali degli accordi stipulati tra le parti con la mediazione della Regione;

di curare la tenuta e l'aggiornamento dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi delle aziende più rilevanti della Regione;

di collaborare con il servizio formazione professionale in connessione ad interventi di riconversione e ristrutturazione settoriale e aziendale, in ordine alle predisposizioni dei relativi progetti.

---

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **71**.

**Determinazione delle aliquote della tassa regionale di circolazione.**

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
*Aliquota*

L'aliquota della tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'art. 4, secondo e penultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'aliquota medesima è ulteriormente aumentata dal 5 per cento a norma dell'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 281, del 1970 per le seguenti categorie di veicoli:

*a*) autobus ad uso privato;
*b*) autoscafi ad uso privato;
*c*) autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali;
*d*) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;
*e*) rimorchi ad uso abitazione;
*f*) autoveicoli attrezzati per campeggio;
*g*) motocicli oltre 6 cavalli fiscali.

Art. 2.
*Decorrenza*

La norma di cui alla presente legge si applica dal 1° gennaio 1983.

Art. 3.
*Clausola d'urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 dicembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*11 *novembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *dicembre* 1982 *prot.* 22702/14307).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 72.

**Proroga dei termini per la presentazione di domande di indennizzo a vittime di delitti dolosi contro la incolumità pubblica.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 8 e limitatamente agli indennizzi a vittime di delitti dolosi contro l'incolumità pubblica, il termine per la presentazione delle domande è fissato alla scadenza di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 dicembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*11 *novembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *dicembre* 1982 *prot.* 22802/14368).

**(676)**

---

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. 73.

**Nuove tariffe dei servizi pubblici di trasporto.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 23 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge modifica il sistema tariffario minimo dei servizi pubblici di trasporto di cui alla legge regionale 26 gennaio 1982, n. 7, come segue:

*a*) per i servizi extraurbani le tabelle *A* - *B* - *C* ed *E* allegate alla precitata legge sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge e le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1983;

*b*) per i servizi urbani, le cui tariffe devono essere fissate da ciascun consiglio comunale entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tariffa minima e il prodotto medio minimo sono rispettivamente:

per i comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, L. 300 e L. 160;

per i comuni con popolazione tra 150.001 e 500.000 abitanti, L. 400 e L. 180;

per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, L. 400 e L. 220.

Art. 2.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti per il 1983, stabilirà eventuali ulteriori adeguamenti tariffari minimi da adottarsi nell'anno sulla base delle risorse complessive assegnate alla regione Lombardia in sede di riparto del fondo nazionale dei trasporti, qualora le stesse fossero insufficienti a coprire l'ammontare complessivo dei costi economici standardizzati per lo esercizio 1983, al netto delle riduzioni dei costi conseguibili nel medesimo esercizio per effetto dei provvedimenti atti ad aumentare la produttività e la redditività dei servizi.

Art. 3.

1. La sanzione prevista dall'art. 8, primo comma della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74 è elevata a L. 10.000 se il pagamento avviene in vettura e da L. 15.000 a 25.000 negli altri casi.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 dicembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 16 *dicembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *dicembre* 1982 *prot.* 21502/14729).

---

(*Omissis*).

**(677)**

---

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 74.

**Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti, approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981, n. 151, la presente legge definisce:

*a*) le modalità di approvazione dei relativi progetti da parte della Regione;

*b*) gli effetti derivanti dall'approvazione di tali progetti sulla disciplina urbanistica degli ambiti territoriali e delle aree interessate.

Art. 2.

L'approvazione regionale dei progetti relativi ad interventi di cui all'art. 1, che siano di competenza di amministrazioni dello Stato o che comunque insistano su aree del demanio statale, è espressa mediante l'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'intesa è manifestata con deliberazione della giunta regionale nel caso in cui si tratti di progetti di fattibilità degli interventi previsti, ovvero previa intesa con la competente commissione consiliare qualora si tratti di progetti definitivi.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono altresì assunte previo parere dei comuni nel cui territorio sono ubicati gli interventi previsti.

A tal fine il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, trasmette a ciascun comune interessato, entro cinque giorni dalla data di ricevimento, la documentazione relativa al progetto; entro i successivi trenta giorni i comuni, con deliberazione consiliare, esprimono il proprio parere; trascorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti relativi ad interventi compresi nel piano dei trasporti diversi da quelli di cui al precedente art. 2, è espressa dalla giunta regionale, previa intesa con la competente commissione consiliare qualora si tratti di progetti definitivi.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte previa acquisizione del parere dei comuni nel cui territorio si realizzino gli interventi stessi.

A tal fine, si applica quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Le deliberazioni previste dai precedenti articoli 2 e 3, qualora comportino approvazione di progetti di fattibilità dovranno comunque individuare:

*a)* gli ambiti territoriali interessati;

*b)* gli elementi e le modalità di verifica dell'impatto sul territorio degli interventi da realizzare;

*c)* le modalità e i tempi di applicazione delle procedure di salvaguardia.

Negli ambiti territoriali di cui al comma precedente, il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni di edificare è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole della regione.

Tale parere è formulato in conformità ai criteri indicati al precedente primo comma nonché in relazione alla compatibilità dell'intervento con le previsioni del progetto di fattibilità, ed è espresso dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato.

Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

Art. 5.

Le deliberazioni indicate dai precedenti articoli 2 e 3, qualora comportino approvazione di progetti definitivi dovranno comunque individuare:

*a)* le aree sulle quali è prevista la realizzazione dell'intervento;

*b)* gli elementi e le modalità di verifica dell'impatto sul territorio degli interventi da realizzare;

*c)* le modalità di applicazione delle previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Dell'avvenuta approvazione delle deliberazioni di cui al precedente comma è dato avviso ai sindaci dei comuni interessati, tale avviso è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dalla data di ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma, non possono essere rilasciate concessioni od autorizzazioni di edificare in contrasto con le previsioni dei progetti definitivi immediatamente prevalenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 dicembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *novembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *dicembre* 1982 *prot.* 21502/14845).

---

## LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 75.

**Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1981, n. 58: « Interventi urgenti per opere di edilizia, relativi a musei e altri complessi ed edifici monumentali di enti non territoriali o comunque di interesse locale assimilati o assimilabili per destinazione a istituti museali ».**

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1981, n. 58 è soppresso.

Al secondo comma, punto 3) dell'art. 4 della stessa legge sono soppresse le parole « con prova dell'avvenuta trascrizione ».

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4, i soggetti beneficiari devono inviare alla giunta regionale, settore cultura e informazione, la documentazione richiesta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 dicembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *novembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *dicembre* 1982 *prot.* 21202/14824).

**(678)**

---

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830830)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:

  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**